

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2721

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata PAXIA

Istituzione del marchio collettivo « 100% *made in Italy* »

Presentata il 14 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il marchio, in diritto, indica qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre. In Italia esso è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di registrazione dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), gode di una protezione rafforzata in quanto ha una data certa, mentre il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà che il preuso esteso. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.

Con l’espressione inglese « *made in Italy* » si indica il processo di rivalutazione della produzione artigianale e industriale italiana in termini di qualità dei materiali, di gusto estetico, di cura dei dettagli, di sensibilità al bello e di durevolezza, che ha spesso portato i prodotti italiani ad eccellere nella competizione commerciale internazionale. La dicitura « *made in Italy* » è diventata, negli anni, un vero e proprio marchio o *brand* ed è il terzo marchio al mondo per notorietà, dopo i marchi « Coca-Cola » e « VISA ». All’estero i prodotti italiani hanno guadagnato una fama talmente importante da costituire una tipologia a sé in ciascuna categoria merceologica. I motivi di tale successo a livello mondiale si devono ricercare nelle tradizioni storico-culturali e artistiche del territorio italiano: l’Italia vanta, infatti, un patrimonio estetico e ambientale molto ricco e variegato. Storicamente « *made in Italy* » era un’espressione apposta dai produttori italiani, specie dagli anni ottanta in poi, a difesa dell’ita-

lianità del prodotto, al fine di contrastare la falsificazione della produzione artigianale e industriale italiana, soprattutto nei quattro tradizionali settori della moda, del cibo, dell'arredamento e della meccanica (automobili, disegno industriale, macchinari e navi), noti anche come « le quattro A »: abbigliamento, agroalimentare, arredamento e automobili. All'estero, infatti, i prodotti italiani avevano nel tempo guadagnato una grande fama, con corrispondente vantaggio commerciale. Erano generalmente riconosciute al prodotto italiano medio, o quantomeno ci si attendeva che esso presentasse, notevoli qualità di realizzazione, cura dei dettagli, fantasia del disegno e delle forme, nonché durevolezza. I prodotti italiani erano storicamente stati associati a qualità, alta specializzazione e differenziazione, eleganza e provenienza da famosi settori industriali italiani tradizionali. Il marchio « *made in Italy* » è diventato fondamentale per le esportazioni italiane ed è così noto a livello mondiale da essere considerato una categoria commerciale a sé stante.

In questo contesto, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'istituzione del marchio « 100% *made in Italy* », che può essere attribuito solo al prodotto o alla merce costituiti o derivanti esclusivamente da materie prime di origine italiana e per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento siano realizzati interamente nel territorio nazionale.

È noto che tra le materie in merito alle quali i Trattati attribuiscono all'Unione europea la competenza esclusiva vi è la realizzazione dell'unione doganale nonché — strettamente connessa a questa — la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno.

In questo quadro la normativa nazionale del « *made in Italy* » deve continuamente confrontarsi e coordinarsi con quella europea, orientata principalmente a valorizzare il mercato unico e il principio di libera circolazione delle merci.

La normativa nazionale del « *made in Italy* » ha, altresì, il difficile compito di

bilanciare due esigenze contrapposte. Le imprese multinazionali e le imprese che tendono a delocalizzare la produzione all'estero per ridurre i costi non apprezzano una disciplina eccessivamente rigorosa del marchio di origine. Diversamente, le imprese che mantengono la propria produzione in Italia hanno interesse a vedere valorizzati i maggiori costi sostenuti con la possibilità di apporre sui prodotti un marchio che è storicamente sinonimo di qualità.

Sul piano internazionale, l'Italia aderisce all'Accordo per la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, fatto a Madrid il 14 aprile 1891 e riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958, che sancisce l'obbligo di « indicazione precisa ed in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione ».

Nel recepire questo Accordo internazionale nell'ordinamento italiano, il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 656, si è limitato a introdurre il fermo amministrativo a cura degli uffici doganali delle merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza.

In sostanza, mentre la normativa internazionale sembra imporre l'obbligo di fornire al consumatore l'indicazione dell'origine del prodotto, le norme interne si limitano a vietare inganni mediante indicazioni false o fallaci sulla provenienza.

Il « *made in* » di un prodotto viene comunemente definito marchio di origine, ma il concetto di origine non deve essere confuso con quello di provenienza di un bene: quest'ultima indica il luogo da cui un bene viene spedito, mentre l'origine indica il luogo di produzione.

L'apposizione del marchio di origine « *made in Italy* » dovrebbe, dunque, indicare che un bene è stato prodotto in Italia. Purtroppo per il valore del nostro « *made in* », questo è vero solo in parte e spesso anche prodotti realizzati quasi interamente all'estero possono apporre il marchio « *made in Italy* ».

Per determinare il Paese di origine di un prodotto occorre riferirsi alla normativa europea in materia di origine non prefe-

renziale del prodotto. Per determinare l'origine doganale non preferenziale di un prodotto si possono applicare i due seguenti criteri, contenuti all'articolo 60 del codice doganale dell'Unione (CDU), di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013: il criterio delle merci interamente ottenute è applicabile soltanto quando l'intero processo di lavorazione è avvenuto in un unico Stato. L'articolo 60 stabilisce: « Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio ». Il criterio dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (di cui al paragrafo 2 dell'articolo 60) è applicabile nel caso di merci alla cui produzione abbiano collaborato due o più Paesi: « Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione ».

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha tentato di precisare questo concetto nella sentenza del 26 gennaio 1977 sulla causa C-49/76 affermando che l'ultima trasformazione sostanziale si verifica solamente nell'ipotesi in cui « il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione ».

Nonostante i tentativi di chiarimento, permangono numerose incertezze circa la possibilità di individuare l'ultima trasformazione e le lavorazioni sufficienti a determinare il marchio di origine, anche perché la normativa da tenere in considerazione non si limita al CDU in quanto esistono numerosi accordi bilaterali o multilaterali in materia di origine, i cui criteri prevalgono su quelli generali descritti.

A questa incertezza normativa sulla materia si è cercato di dare una soluzione

attraverso lo strumento dell'informazione vincolante in materia di origine, che consente a un imprenditore di chiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di dichiarare l'origine di un prodotto.

Un rafforzamento della tutela giuridica del marchio « *made in Italy* » è stato operato dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale ha esteso le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che si limitava alle « false e fallaci indicazioni di provenienza », anche alle indicazioni di origine.

Il citato articolo 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 è stato ripetutamente modificato da successivi interventi normativi, l'ultimo dei quali contenuto nell'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (cosiddetto « decreto salva-infrazioni »). La sua formulazione attuale dispone, dunque, che sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine.

Il decreto-legge n. 135 del 2009, oltre ad apportare modifiche alla disciplina contenuta nel comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ha poi introdotto il delitto di falsa o fallace apposizione del marchio « 100% *made in Italy* », operandone la relativa definizione. In dettaglio, l'articolo 16, rubricato « *Made in Italy* e prodotti interamente italiani », al comma 1 ha disposto che « Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come *made in Italy* e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano ». Tuttavia, anche questa definizione rischia di generare illusioni e di dare origine a un lungo contenzioso.

In questa ottica, la definizione di merce o prodotto « 100% *made in Italy* » deve contenere anche il riferimento all'origine delle materie prime utilizzate onde evitare un errore molto comune, ovvero quello di ritenere che un bene acquistato nel territorio italiano sia necessariamente di origine italiana: è possibile, infatti, che un fornitore nazionale abbia acquistato quello

stesso bene da un subfornitore estero o che abbia trasformato quel bene a partire da materie prime o componenti di origine estera in maniera non sufficiente a conferire l'origine italiana al prodotto finito. La dicitura « 100% *made in Italy* » in questo caso sarebbe da considerare evidentemente mendace e chiaramente lesiva degli interessi commerciali nazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, è istituito il marchio collettivo « 100% *made in Italy* » corredato di logo figurativo, il quale può essere affiancato ad ogni altra certificazione di qualità o marchio collettivo, nonché alle dichiarazioni di origine conformi alle prescrizioni del codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e ai relativi regolamenti delegati e di esecuzione.

2. L'istituzione del marchio collettivo « 100% *made in Italy* » è volta a contraddistinguere le merci e i prodotti provenienti da una filiera interamente nazionale, intendendo per tali le merci e i prodotti interamente ottenuti nel territorio nazionale, ai sensi delle norme doganali di cui al comma 1, che siano realizzati da operatori iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aventi domicilio fiscale nel territorio nazionale e che:

a) utilizzino esclusivamente materie prime di origine italiana;

b) siano il risultato di procedimenti di produzione e di lavorazione interamente svolti nel territorio nazionale;

c) siano lavorati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza ricorrere al lavoro minorile.

3. Ai fini dell'attribuzione della titolarità del marchio collettivo « 100% *made in Italy* », è istituito il Consorzio per la tutela del marchio collettivo « 100% *made in Italy* », di seguito denominato « Consorzio ». Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sen-

tita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'attività del Consorzio è soggetta a indirizzo e a controllo del Ministro dello sviluppo economico, secondo le modalità definite nello statuto.

4. Il Consorzio è persona giuridica di diritto pubblico e, in tale qualità, cura la registrazione del marchio collettivo « 100% *made in Italy* » ai sensi dell'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea. Il Consorzio adotta, altresì, tutte le iniziative necessarie per ottenere la tutela internazionale del marchio collettivo « 100% *made in Italy* » presso Paesi terzi, ai sensi delle norme vigenti in materia.

5. Il Consorzio adotta, sentite le associazioni di categoria interessate, uno o più regolamenti d'uso del marchio collettivo « 100% *made in Italy* ». Tali regolamenti stabiliscono le modalità di produzione e di commercializzazione a cui devono attenersi gli operatori autorizzati all'uso del marchio collettivo, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme in tutto il territorio nazionale dei relativi controlli, effettuati da una società di certificazione individuata in base a una selezione con procedura ad evidenza pubblica indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

6. Possono essere ammessi al Consorzio e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo « 100% *made in Italy* » tutti gli operatori, qualunque sia la forma giuridica con cui esercitano l'attività di impresa, che si impegnino a rispettare i regolamenti di cui al comma 5. Possono ottenere l'ammissione e acquisire la facoltà d'uso del marchio collettivo anche le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

7. Ai fini della riconoscibilità del marchio collettivo « 100% made in Italy », il Ministro dello sviluppo economico definisce, con proprio decreto, un sistema di tracciabilità e di etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il citato marchio collettivo.

8. Il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne semestrali di promozione del marchio collettivo « 100% made in Italy » nel territorio nazionale, nonché nei principali mercati esteri, per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.

9. Le imprese facenti parte delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e i consorzi o le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive possono, altresì, concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio collettivo « 100% made in Italy » con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.

10. Il Consorzio garantisce la pubblicità, nel proprio sito *internet*, dell'elenco dei consorziati abilitati a utilizzare, per uno o più prodotti, il marchio collettivo « 100% made in Italy ».

11. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua attività di controllo di cui al comma 3, acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio collettivo « 100% made in Italy », segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, secondo le modalità stabilite nello statuto del Consorzio e nei regolamenti d'uso del citato marchio collettivo.

12. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 11 facciano emergere a carico dell'interessato violazioni nell'utilizzo del marchio collettivo « 100% made in Italy » o il venire meno dei requisiti per l'utilizzo dello

stesso, a seguito della segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del medesimo comma 11, il Consorzio revoca immediatamente l'autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo.

13. Gli operatori ai quali è stata revocata la facoltà di uso del marchio collettivo « 100% *made in Italy* » non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi sette anni.

14. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio collettivo « 100% *made in Italy* ». Si applicano, altresì, le disposizioni, in materia di contraffazione previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dagli articoli 144 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

